

Sintesi schematica del raffronto tra diritto vigente e modifiche proposte nel progetto di ordinanza

Ordinanza del 19 giugno 1995 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (OLR 1; RS 822.221)

Diritto vigente	Progetto di ordinanza
Art. 3 cpv. 3 ³ I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all'estero devono osservare soltanto le prescrizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 capoversi 1, 2, 4 e 5 nonché agli articoli 9–12, 14–14c e 18 capoverso 1.	Art. 3 cpv. 3 ³ I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all'estero devono osservare soltanto le prescrizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 capoversi 1, 2, 4 e 5 nonché agli articoli 9–12, 13a, 13b, 14–14c e 18 capoverso 1.
Art. 4 cpv. 2 ² Nel traffico interno, la presente ordinanza non si applica inoltre ai conducenti che eseguono unicamente corse con i seguenti veicoli o combinazioni di veicoli: a. autoveicoli per il trasporto di persone che, oltre a quello del conducente, hanno un numero di posti a sedere non superiore a 16; b. combinazioni di veicoli per il trasporto di cose, nella misura in cui il peso totale del veicolo trattore non superi le 3,5 t e, per i trattori a sella, nella misura in cui il peso totale del convoglio non supera 5 t giusta la licenza di circolazione; c. veicoli dell'amministrazione federale (art. 2 cpv. 1 dell'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti); d. veicoli equipaggiati specialmente per progetti mobili, essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici; e. veicoli per la scuola guida, se non impiegati per trasporti commerciali di persone o cose; f. veicoli impiegati da maestri conducenti o centri di formazione periodica nel quadro della formazione pratica di guida o della formazione periodica pratica, a condizione che durante queste corse non vengano effettuati trasporti commerciali di persone o cose; g. veicoli usati dai servizi di canalizzazione, protezione contro le inondazioni, manutenzione della rete stradale e nettezza urbana, dai servizi di approvvigionamento idrico, elettrico e di gas come anche veicoli usati da fornitori di servizi di telecomunicazione e di radiotelevisione nonché per la rilevazione di emittenti e ricevitori radiotelevisivi; h. veicoli usati per il trasporto di materiale da circo o per fiere e mercati; i. veicoli assegnati soltanto al traffico interno di un'impresa, autorizzati a circolare su strada pubblica soltanto con il permesso dell'autorità (art. 33 dell'O del 20 nov. 1959 sull'assicurazione dei veicoli e art. 72 cpv. 1 lett. e dell'O del 27 ott. 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, OAC), o usati esclusivamente su strade all'interno di centri di smistamento quali porti, interporti e terminali ferroviari;	Art. 4 cpv. 2 lett. b^{bis} e b^{ter} nonché cpv. 4 (nuove) ² Nel traffico interno, la presente ordinanza non si applica inoltre ai conducenti che eseguono unicamente corse con i seguenti veicoli o combinazioni di veicoli: ... - b^{bis}. combinazioni di veicoli per il trasporto di cose con veicolo trattore a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV), a condizione che: 1. il peso totale del veicolo trattore non superi le 4,25 t, e 2. il superamento delle 3,5 t sia dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero. - b^{ter}. gli autoarticolati con trattore a sella a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV), a condizione che: 1. il peso totale ammesso del convoglio indicato nella licenza di circolazione del trattore a sella non superi le 5,75 t, e 2. il superamento delle 3,5 t sia dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero. ...

Diritto vigente	Progetto di ordinanza
j. veicoli senza conducente, se guidati con strumenti diversi rispetto ai comandi convenzionali.	⁴ Nel traffico interno, la presente ordinanza non si applica ai conducenti di veicoli per il trasporto di cose a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV) e aventi un peso totale di oltre 3,5 t, a condizione che: a. il veicolo pesi al massimo 4,25 t, e b. il superamento delle 3,5 t sia dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero.
Art. 11a cpv. 2 ² In caso di guida tra le 22.00 e le 6.00, il periodo di guida di cui all'articolo 8 capoverso 1 deve essere ridotto a 3 ore, tranne che in presenza di equipaggio multiplo.	Art. 11a cpv. 2 ² Se il periodo di riposo settimanale è rinviato, in caso di guida tra le 22.00 e le 06.00 la pausa di cui all'articolo 8 capoverso 1 deve essere osservata già dopo un periodo di guida di 3 ore. Questa disposizione non si applica in presenza di equipaggio multiplo.
Art. 13c cpv. 1 ¹ Le carte dell'officina sono rilasciate alle officine che dispongono di un'autorizzazione di cui all'articolo 101 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) e non soddisfano le condizioni per il rilascio di una carta dell'azienda. In casi motivati le carte dell'officina possono essere rilasciate anche alle officine che soddisfano le condizioni per il rilascio di una carta dell'azienda se le loro attività aziendali non pregiudicano il sistema di sicurezza secondo il regolamento (UE) n. 165/2014.	Art. 13c cpv. 1 ¹ Le carte dell'officina sono rilasciate alle officine che dispongono un'autorizzazione di cui all'articolo 101 OETV e non soddisfano le condizioni per il rilascio di una carta dell'azienda. In casi motivati possono essere rilasciate anche alle officine che soddisfano le condizioni per il rilascio di una carta dell'azienda se le loro attività aziendali non pregiudicano il sistema di sicurezza secondo il regolamento (UE) n. 165/2014.

Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC, RS 741.11)

Diritto vigente	Progetto di ordinanza
<i>Art. 41c</i> (Non esiste alcun testo vigente.)	<i>Art. 41c Autoveicoli pesanti a emissioni zero (nuovo)</i> ¹ I conducenti di autoveicoli pesanti a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV) con peso totale non superiore a 4250 kg, nei quali il superamento dei 3500 kg è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero devono: a. osservare le norme della circolazione e la segnaletica previste per i conducenti di autoveicoli leggeri; b. se il veicolo è omologato come autobus: ricordare adeguatamente ai passeggeri l'obbligo di allacciare la cintura di sicurezza; c. se il veicolo è omologato come autoveicolo adibito ad abitazione, rispettare l'apposita segnaletica, segnatamente il simbolo «Autoveicolo abitabile» (5.28). ² Occorre in ogni caso osservare le limitazioni di peso segnalate (art. 20 OSStr).

Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr, RS 741.21)

Diritto vigente	Progetto di ordinanza
<i>Art. 28 cpv. 1</i> ¹ Il segnale «Intervallo minimo» (2.47) obbliga i conducenti di autoveicoli e autoarticolati, il cui peso totale indicato nella licenza di circolazione supera 3,5 t, a mantenere tra loro l'intervallo minimo indicato.	<i>Art. 28 cpv. 1</i> ¹ Il segnale «Intervallo minimo» (2.47) obbliga i conducenti di autoveicoli pesanti e di combinazioni di veicoli nei quali il peso del convoglio (art. 7 cpv. 6 OETV) indicato nella licenza di circolazione supera 3,5 t a mantenere tra loro l'intervallo minimo indicato.

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV, RS 741.41)

Diritto vigente	Progetto di ordinanza
Art. 32 cpv. 2 ² Questa delega può estendersi agli autoveicoli leggeri, ai rimorchi con un peso totale fino a 3,50 t, ai motoveicoli, ai quadricicli leggeri a motore, ai quadricicli a motore e ai tricicli a motore.	Art. 32 cpv. 2 (struttura et nuova lett. b) ² Questa delega può estendersi: a. agli autoveicoli leggeri; b. agli autoveicoli di trasporto pesanti a emissioni zero con peso totale non superiore a 4,25 t, nei quali il superamento delle 3,50 t è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero; c. ai motoveicoli; d. ai quadricicli leggeri a motore, ai quadricicli a motore e ai tricicli a motore; e. ai rimorchi con un peso totale fino a 3,50 t.
Art. 99 cpv. 2 ² Il capoverso 1 non si applica: a. agli autoveicoli del servizio antincendio, della polizia, del servizio doganale, del servizio sanitario e della protezione civile; b. ai veicoli militari; c. agli autoveicoli che forniscono una prestazione di servizio pubblica e circolano esclusivamente all'interno delle località; d. ai veicoli delle categorie T e C aventi una velocità massima per costruzione fino a 60 km/h.	Art. 99 cpv. 2 lett. e (nuovo) ² Il capoverso 1 non si applica: e. ai veicoli a emissioni zero della categoria N₂ con peso totale non superiore a 4,25 t, nei quali il superamento delle 3,50 t è dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione a emissioni zero.
Art. 114 cpv. 2 ² Gli autoveicoli di trasporto pesanti devono essere equipaggiati con uno o più estintori idonei all'uso sui veicoli, facilmente accessibili e conformi all'attuale stato della tecnica, come descritto in particolare nella norma EN 3. Gli estintori devono avere un contenuto totale minimo di 6,00 kg.	Art. 114 cpv. 2 ² Gli autoveicoli di trasporto pesanti devono essere equipaggiati con uno o più estintori idonei all'uso su veicoli, facilmente accessibili e conformi all'attuale stato della tecnica, come descritto in particolare nella norma EN 3. Fanno eccezione gli autoveicoli a emissioni zero nei quali il peso aggiuntivo del sistema di propulsione determina un peso totale non superiore a 4,25 t. Gli estintori devono avere un contenuto totale minimo di 6,00 kg.